



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1462

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MASSIMO BONALUMI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12603 del 13 giugno 2000, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Massimo Bonalumi, nato a Milano (MI) il 17 maggio 1962;

VISTA la nota del 25 novembre 2019 (prot. n. 82736 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Massimo Bonalumi nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 7 gennaio 2020 (prot. nn. 506, 509 e 512 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 26 giugno 2020 (prot. 28570/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Massimo Bonalumi, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, le seguenti violazioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- dell'art.155 per aver travalicato i limiti dell'incarico conferito dall'intermediario mandante;
- dell'art. 157, lett. *f*), per aver svolto attività incompatibili che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario, promuovendo per la medesima base clienti investimenti alternativi, distraendo i capitali dai prodotti offerti dall'Intermediario mandante al fine di perseguire un proprio interesse indiretto nonché per aver coinvolto i medesimi clienti nell'aderire ad un sistema di promozione a carattere piramidale al fine di conseguire, tra l'altro, un vantaggio personale;
- dell'art. 158, comma 1 per aver:
 - violato i codici interni di comportamento di Fideuram in relazione alla comunicazione e gestione dei conflitti d'interessi;
 - fornito false informazioni all'intermediario;
 - perfezionato operazioni non autorizzate;
- dell'art. 159, comma 4, per non aver correttamente identificato clienti o potenziali clienti, prima di raccogliergli le sottoscrizioni o le disposizioni;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Massimo Bonalumi non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione finale trasmessa al Comitato di Vigilanza in data 4 settembre 2020, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti sopracitati e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Massimo Bonalumi le menzionate violazioni degli artt. 155, 157, comma 1, lett. *f*), 158, comma 1, e 159, comma 4, del Regolamento Intermediari;



CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a)*, nn. 5 e 7, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione all'intermediario di informazioni non rispondenti al vero e in caso di perfezionamento di operazioni non autorizzate dal cliente a valere sui rapporti di pertinenza di quest'ultimo;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, nn. 1, 3 e 6 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di inadempimento degli obblighi previsti dalle disposizioni richiamate dall'art. 155, in caso di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157 e in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 159, comma 4 del medesimo Regolamento;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistente nella violazione della normativa interna dell'intermediario, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che nella fattispecie non risulta trascurabile, avendo il consulente omesso di segnalare una situazione di conflitto di interessi e svolto un'attività di valutazione e attribuzione del grado di rischio dalla quale si sarebbe dovuto astenere in ragione di detta contingenza;
- ai sensi dell'art. 180, comma 4, del Regolamento Intermediari, l'Organismo, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, la tipologia di sanzione immediatamente inferiore o superiore. Nel caso di specie, con riferimento alle violazioni dell'art. 157, risulta congruo applicare la sanzione immediatamente superiore a quella tipica della sospensione dall'Albo, attesa la sussistenza di due gravi profili di incompatibilità, dei quali un primo concernente l'investimento di ingenti somme della clientela in attività imprenditoriali riconducibili alla moglie del consulente e un secondo sostanziatosi nella promozione di pratiche illecite;
- al di là della pluralità di illeciti accertati, la sussistenza di varie e distinte condotte ciascuna delle quali autonomamente suscettibile di determinare una violazione da sanzionare con il massimo edittale e il coinvolgimento di numerosi clienti per importi di rilevante entità, nonché la complessiva situazione di opacità determinata nei rapporti con la clientela, in radicale violazione delle regole che presiedono al corretto esercizio della professione di consulente finanziario, costituiscono circostanze particolarmente aggravanti e tali da compromettere del tutto l'affidabilità del consulente ad operare sul mercato;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano imputabili al Sig. Massimo Bonalumi a titolo di dolo.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Massimo Bonalumi, nato a Milano (MI) il 17 maggio 1962, è radiato dall'Albo unico dei Consulenti Finanziari ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 29 settembre 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti